

ORIGINALE



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 159 in data 07-12-2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021, PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2019, INTEGRAZIONE PIANO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2018 E REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **12:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

| Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| ERCULIANI SERGIO | SINDACO | X | |
| GRASSI ENRICA | ASSESSORE | X | |
| LAMBERTI MAURO | ASSESSORE | X | |
| MASSAINI CINZIA | ASSESSORE | X | |
| FACCINI CRISTINA | ASSESSORE | | X |
| Presenti – Assenti | | 4 | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la seguente deliberazione n° 156 del 07.12.2018 di Giunta Comunale con la quale è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P. periodo 2019/2021;

Visti:

- l'art. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449;
- l'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- l'art. 19 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448;

Richiamato il D.Lgs. 165/2001, ed in particolare:

- art. 2 comma 1
- art. 4 comma 1 lett. c)
- art. 6
- art. 6-ter commi 1 e 5
- art. 8 comma 1
- art. 17 comma 1 lett. d)bis
- art. 33 commi 1 e 2

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare:

- art. 6 commi 1 e 2
- art. 14
- art. 27
- art. 28
- art. 29

Richiamata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 53.485 n° 5 del 21.11.2013, ed in particolare il punto 3.6 (Vincoli in materia di dotazioni organiche e risorse per assunzioni a tempo indeterminato)

Dato atto che:

- con Decreto del 8.5.2018 adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state emanate le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”*, ai sensi del sopra citato art. 6ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001”
- le predette linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal D.Lgs. 267/2000 nonché dalle altre norme specifiche vigenti;
- la novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate in quanto, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la “nuova” dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale massima” per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;
- con riferimento agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente e conseguentemente per i Comuni conservano efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget delle assunzioni, poiché le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa;

Richiamate le seguenti proprie delibere:

- n° 102 dell'11.12.2017, avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. Consistenza della dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12/11/2011, n. 183. Rideterminazione del piano delle assunzioni previste nell'anno 2018.”*

- n° 118 del 25.9.2018, avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. Consistenza della dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12/11/2011, n. 183. Piano delle assunzioni previste nell'anno 2018 - modifiche”*

con le quali il Comune di Porlezza ha:

-ottemperato alla normativa sopra citata in materia di predisposizione del fabbisogno triennale di personale per il triennio 2018/2020;

-attestato che non esistono situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Considerato che:

- ai sensi della sopra citata normativa ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane al servizio degli enti pubblici e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, occorre adottare il medesimo piano per il triennio 2019/2021 ed effettuare la medesima ricognizione annuale;

- la ricognizione e l'adozione del piano innanzi citate:

a) non può rilevarsi sulla base di percezioni soggettive, ma deve essere necessariamente assistita da rilevazioni obiettive e trasparenti, oggettivamente giustificatrici dei bisogni avvertiti e della conseguente spesa originata a carico del sistema pubblico, in base al principio consolidato affermato dalla Corte di Cassazione (su tutte, [Cassazione, Sezioni Unite civili, 16 febbraio 2009, n. 3677](#));

b) deve essere coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009);

c) deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

-per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n° 75/2017;

Richiamata la propria delibera n° 157 del 07.12.2018, con la quale il Comune di Porlezza ha operato la predetta ricognizione attestando che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente e, conseguentemente, non trovano applicazione i vincoli posti dalla predetta norma in tema di assunzioni di personale.

Preso atto che nell'ambito della suddetta attività di ricognizione, sulla base di quanto espresso dai responsabili di Area, è emerso che i carichi di lavoro gravanti sugli uffici e servizi della struttura comunale, in particolar modo dell'area amministrativa del comune, e l'esiguo personale a questa assegnato impongono con urgenza il reclutamento delle seguenti figure professionali:

-n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nella categoria contrattuale “C” del vigente CCNL Funzioni Locali ed assegnare all'Area Amministrativa;

-n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato con mansioni di esperto informatico da inquadrare nella categoria contrattuale “C” del vigente CCNL Funzioni Locali;

° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nella categoria contrattuale "B3" del vigente CCNL Funzioni Locali da assegnare all'Area Amministrativa;

-n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, da inquadrare nella categoria contrattuale "B3" del vigente CCNL Funzioni Locali da assegnare all'Area Amministrativa;

-n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, da inquadrare nella categoria contrattuale "B3" del vigente CCNL Funzioni Locali da assegnare all'Ufficio Turistico;

Ritenuto pertanto, in virtù di quanto disposto dalla normativa sopra citata ed alla luce dell'esigenza di reclutare le sopra citate figure professionali, necessario predisporre il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2019 - 2021 nonché il piano delle assunzioni previste per il 2019, integrare il piano dei fabbisogni 2918 nonché ridefinire la consistenza della dotazione organica, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo nonché nel pieno rispetto dei limiti e vincoli imposti agli Enti pubblici locali in materia di reclutamento di personale, nel proseguo dettagliati;

Richiamata la normativa inerente il rispetto da parte degli enti pubblici locali del cosiddetto patto di stabilità interno, ed in particolare:

-art. 76 comma 4 D.L. 25.6.2008 n° 112 convertito in Legge 6.8.2008 n° 133;

-art. 14 comma 1 D.L. 31.5.2010 n° 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n° 122;

-art. 1 comma 119 legge 13.12.2010 n° 220;

-art. 20 commi 4 e 5 D.L. 6 luglio 2011 n° 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n° 111;

-D.L. n° 138 del 13.8.2011;

-art. 31 della legge 12.11.2011 n° 183;

-art. 28 comma 11ter del D.L. n° 201 del 6.12.2011;

-art. 1 comma 707 L. 28.12.2015 n° 208;

Preso atto che:

-i limiti ed i vincoli imposti dalla sopra richiamata normativa inerente il patto di stabilità, compresi quelli concernenti il divieto di assunzioni di personale, sono attualmente disciplinati dall'art. 9 commi 1 e 4 della L. 24.12.2012 n° 243 nonché dall'art. 1 commi da 463 a 476 della LEGGE 11.12.2016 n° 232, come più avanti specificato;

-i richiami operati dalla normativa relativi al patto di stabilità devono ora intendersi riferiti al concetto di pareggio di bilancio;

Verificati i limiti ed i vincoli inerenti la spesa di personale nonché la facoltà di procedere a nuove assunzioni imposti agli Enti pubblici locali in materia di reclutamento di personale, come di seguito specificato:

spesa di personale

Richiamati:

- art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449;

- art. 1 comma 102 della L. 30.12.2004 n° 311;

- l'art. 1 commi 557, 557bis, 557ter e 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296;

- la deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 25 del 15.9.2014, la quale sancisce che il triennio da prendere a riferimento per determinare il contenimento della spesa di personale di cui al sopra citato art. 1 comma 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296 è, a decorrere dall'anno 2014, la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico da utilizzare anche per gli anni successivi al 2014;

-la deliberazioneCorte dei Conti Sezione Autonomie n° 28 del 14 settembre 2015, con la quale ha affermato il seguente principio di diritto: *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.”*

-le seguenti altre deliberazioni della Corte dei conti, Sez. Autonomie:

n° 19 del 9.11.2009
n° 8 del 30.4.2012
n° 17 del 5.7.2013
n° 27 del 20.12.2013
n° 21/2014
n° 13 del 31.3.2015;

- i questionari che accompagnano le relazioni dei Revisori dei Conti ai conti consuntivi;

con le quali sono state fornite indicazioni in merito ai calcoli relativi alla determinazione della predetta spesa di personale;

Dato atto che;

I) il valore medio della spesa di personale sostenuta dal Comune di Porlezza nel triennio 2011/2013 è pari ad € 886.789,36;

II) l'ammontare a preventivo della spesa di personale prevista dal Comune di Porlezza per il triennio 2019/2021, come da tabella seguente:

| ANNO | IMPORTO |
|------|-------------|
| 2019 | € 886769,87 |
| 2020 | € 886769,87 |
| 2021 | € 886769,87 |

capacità assunzionale derivante da reclutamento mediante l'istituto della mobilità

-

Ai sensi di quanto previsto da:

- art. 1 comma 47 della L. 30.12.2004 n° 311:

- art. 14 comma 7 D.L. 6.7.2012 n° 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n° 135:

e sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti:

- Delibera n. 70/2016/SRCPIE/PAR, sezione Piemonte;

- Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR;

- deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n.

59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010

il Comune di Porlezza potrà procedere a nuove assunzioni di personale mediante l'istituto della mobilità

volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalle assunzioni e cessazioni intervenute nel corso degli anni precedenti al 2019, in quanto dette assunzioni sono considerate "neutre", operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, con la conseguenza che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti, fermo restando:

- il rispetto dei limiti di spesa dettati dall'art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449, dall'art. 1 comma 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296 innanzi citati nonché dalle altre norme in materia di contenimento della spesa di personale degli enti pubblici locali;

- l'impossibilità per il Comune di Porlezza di calcolare le cessazioni dal servizio di dipendenti assunti mediante mobilità come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

capacità assunzionale di competenza del 2019 e capacità assunzionale residua triennio 2016/2018

Dal combinato disposto della seguente normativa, prassi e giurisprudenza:

- art. 3 commi 5, 5-quater e 10bis del D.L. 24.6.2014 n° 90 **convertito con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n° 114**;

- art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208:

- art. 263 del D.lgs. n° 267/2000 il quale dispone che, ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi "dipendenti/popolazione" per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

- Decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, recante "Individuazione dei rapporti medi 'dipendenti/popolazione' validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016" il quale prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, il rapporto 1/151;

- Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, recante "Individuazione dei rapporti medi 'dipendenti/popolazione' validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019" il quale prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, il rapporto 1/159;

- art. 1 commi 465, 466 e 479 lett. d) della L. 11.12.2016 n° 232;

-DeliberazioneCorte dei Conti Sezione Autonomie n° 28 del 14 settembre 2015, con la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità";

nonché in virtù de:

-cessazioni dal servizio intervenute dall'1.1.2015 ad oggi, come descritta dalla sottostante tabella:

| ANNO | N° DIPENDENTI CESSATI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ad esclusione delle mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale) | | | |
|------|--|--------|--------------------|--------|
| | TEMPO PIENO | | TEMPO PARZIALE 50% | |
| | N° | categ. | N° | categ. |
| 2014 | 1 | D3-D6 | | |
| 2015 | 1 | C5 | | |
| 2015 | 1 | D1-D4 | | |
| 2016 | nessuna | | nessuna cessazione | |

| | | | | |
|------|------------|-------|---|-------|
| | cessazione | | | |
| 2017 | 1 | B1-B7 | | |
| 2017 | | | 1 | D3-D6 |
| 2018 | 1 | B1-B2 | | |
| 2018 | 1 | B3-B3 | | |

-rapporto *dipendenti in servizio/popolazione* relativo al periodo 1.1.2014/data odierna, come descritto dalla sottostante tabella:

| ANNO | rapporto |
|------|----------|
| 2014 | 1/203 |
| 2015 | 1/212 |
| 2016 | 1/223 |
| 2017 | 1/215 |
| 2018 | 1/249 |

- seguenti indicazioni:

-circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (*..il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ..omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato.....Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi*);

-deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita *“la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557”*;

-la spesa di ogni singola cessazione dell’anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la misura percentuale predefinita, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

-la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

fornite circa le modalità di calcolo della spesa relativa al personale cessato nel 2018 nonché dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel triennio 2015/2017;

emerge che:

I) per quanto riguarda la capacità assunzionale relativa all’anno 2019, devono considerarsi non più applicabili il sopra citato art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 e, conseguentemente, l’art. 1 commi 465, 466 e 479 lett. d) della L. 11.12.2016 n° 232, riacquistando invece piena efficacia il comma 5 del D.L 24.6.2014 n° 90 convertito con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n° 114, e conseguentemente la capacità assunzionale relativa all’anno 2019 è pari al costo del personale cessato nel 2018 (ad esclusione delle mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale), pari ad € 55.120,18;

■

Il) per quanto riguarda la capacità assunzionale residua, alla luce delle assunzioni e cessazioni intervenute nel triennio 2015/2017, della normativa innanzi citata nonché delle seguenti indicazioni fornite dalla Corte dei Conti:

- deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie, per la quale il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

- Deliberazione n. 70/2017 della Corte dei Conti della Sardegna *“I resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento del compimento dell’atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”*.

- deliberazione Sezione Autonomie n. 25/2017, la quale conferma quanto statuito con la sopra citata delibera 70/2017;

- deliberazione n. 18/2018/PAR del 23 maggio 2018, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sardegna, la quale ha chiarito che per individuare il “triennio precedente” ai fini della determinazione dei resti delle capacità assunzionali ancora utilizzabili si deve fare riferimento alla programmazione dei fabbisogni di personale. È infatti in tale contesto che l’ente verifica le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuove assunzioni e il rispetto dei vincoli di spesa. Per individuare il triennio di provvista del budget assunzionale bisognerà fare riferimento al primo anno considerato dal piano dei fabbisogni, e risalire a ritroso fino al terzo anno antecedente tale anno. Per utilizzare la capacità derivante dai resti assunzionali di tre anni prima è quindi sufficiente che un’assunzione sia programmata nel primo anno del piano dei fabbisogni, anche se poi, in concreto, l’assunzione si perfeziona in un momento successivo.

emerge una residua capacità assunzionale (resti 2015-2017) pari ad € 79.2226,35;
per un totale di capacità assunzionale nel 2019 di Euro 134.346,53

Richiamata la vigente normativa in tema di rapporti di lavoro flessibili:

- Art. 36 D.Lgs 165/2001

- Art. 50 C.C.N.L. 21.5.2018 Funzioni Locali

Dato atto che alla data odierna risultano in servizio presso il Comune di Porlezza n° 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n° 18 a tempo pieno e n° 2 a tempo parziale, e che pertanto l’assunzione di una figura professionale con contratto a tempo determinato prevista dal piano delle assunzioni in approvazione con il presente provvedimento, come innanzi specificato, rispetta il sopra citato limite di cui all’art. 50 comma 3 C.C.N.L. 21.5.2018 Funzioni Locali (20% di 20 = 4, arrotondato a 4);

- Il D.Lgs. 81-2015, in particolare:

- Art. 1

- Art. 19

- art. 20 comma 1 lett. d) e 2

- Art. 21

- Art. 23 comma 1

- Art. 25 comma 1

- Art. 29

Preso atto che, in virtù del sopra citato art. 20 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2015, il Comune di Porlezza ha effettuato la valutazione dei rischi;

- l' art. 9 comma 28 D.L. 31.5.2010 n° 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n° 122;

Richiamate le seguenti pronunce della Corte dei Conti circa l'interpretazione del sopra citato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010:

-Deliberazione 09/02/2015, n. 2/SEZAUT/2015/QMIG Sez. Autonomie

-Parere 24 aprile 2015 n° 172 Lombardia

Preso atto che il Comune di Porlezza si trova nelle condizioni di cui alla predetta deliberazione n.15/2008 al di sotto di Euro 3.000, 00 annui per rapporti di lavoro flessibile;

Richiamate altresì le seguenti altre pronunce della Corte dei Conti:

-Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG

-Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG, di cui qui di seguito si riporta il dispositivo:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”

Preso atto che:

- l'orientamento più recente della Corte dei Conti di cui alle sopra citate pronunce consente al Comune di Porlezza di reclutare personale con contratto di lavoro a tempo determinato il quale possa far fronte a peculiari esigenze temporanee ed eccezionali dell'Ente;

- le suddette esigenze si riscontrano nella seguente situazione dell'Ente:

I) dotazione organica sotto dimensionata:

numero dipendenti per 1.000 abitanti (anno 2014 - Fonte Ifel – Ministero Economia e Finanze)

| | |
|----------------------------------|------|
| - media nazionale | 6,56 |
| - media Regione Lombardia | 5,87 |
| - dato Comune Porlezza anno 2018 | 4,02 |

II) cronica situazione di deficit delle risorse umane dovuta alla progressiva riduzione del personale in servizio a fronte di attività istituzionali complessivamente non ridotte, anzi in costante incremento sia quantitativo che qualitativo, la quale comporta difficoltà nell'erogazione dei servizi comunali, in particolare per quanto riguarda il rispetto di scadenze e adempimenti obbligatori;

Preso atto che nell'ambito della attività di ricognizione dei fabbisogni di personale e sulla base di apposite relazioni dei Responsabili di Area, agli atti, è emerso che i carichi di lavoro gravanti sugli uffici e servizi della struttura comunale, in particolar modo dell'area amministrativa del comune, e l'esiguo personale a questa assegnato impongono con urgenza il reclutamento di n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di n° 1 anno eventualmente rinnovabile da inquadrare nella categoria “B3” ed assegnare all'Area Amministrativa;

Considerata la vocazione turistica del comune di Porlezza e la crescente importanza che tale vocazione va assumendo per l'economia del territorio,

Ritenuto di dover dotare l'ufficio turistico di una risorsa umana cui affidare lo svolgimento di compiti e mansioni finalizzati ad attrarre nel comune di Porlezza ed in quelli limitrofi una sempre maggiore popolazione turistica attraverso la massima valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio e pertanto di

reclutare n° 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 8 mesi eventualmente rinnovabile da inquadrare nella categoria “B3” ed assegnare all’Ufficio Turistico;

Ritenuto pertanto di considerare i predetti quali limiti finanziari alla costituzione di rapporti di lavoro flessibile (spesa di due dipendenti a tempo pieno di cat.-B3, per 12 mesi e 8 mesi);

Considerato che il Comune di Porlezza rispetta tutte le disposizioni di legge che subordinano la facoltà, per gli enti pubblici locali, di reclutare personale dipendente al rispetto di vincoli e parametri, come di seguito specificato:

I) enti locali strutturalmente deficitari:

L’articolo 243 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 recita “*Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.*”;

Dato atto che il Comune di Porlezza non è un ente strutturalmente deficitario.

II) adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, consistenza ed eventuale rimodulazione della dotazione organica:

- l’art. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449, il quale recita:

“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”

- l’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”

- l’art. 6 del d.l.gs. n. 165/2001 recita “*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”

....omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Con l'adozione del presente provvedimento si ottempera a quanto disposto dal sopra citato art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

III) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs 165/2001;

L'articolo 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n° 165 recita: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”

Con propria deliberazione n°157 del 7.12.2018 il Comune di Porlezza ha provveduto ad effettuare la ricognizione innanzi citata.

IV) adozione del Piano della performance;

L'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n° 150 recita: 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica...omissis....5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”

V) approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

L'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recita “1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Con propria deliberazione n° 158 del 7.12.2018 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità valevole per il triennio 2019/2021 di cui al sopra citato articolo 48, comma 1, del D.Lgs 11 aprile 2006 n° 198;

VI) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà;

L'art. 1 comma 508 della Legge 232/2016 recita *“Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.”*

Dato atto che, ai sensi della sopra citata norma, che il Comune di Porlezza non è un ente beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal sopra citato decreto;

-

VII) comunicazione dei contenuti dei piani alla Ragioneria Generale dello Stato;

L'art. 6ter commi 1 e 5 del D.Lgs. 165/2001 recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.omissis.....5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

L'ufficio Risorse umane è incaricato di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n°18/2018;

VIII) Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

L'art. 13 comma 1 della Legge 196/2009 recita *“Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3 e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.”*

L'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n° 113/2016 recita *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta*

giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

Dato atto che il Comune di Porlezza ha rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, dei rendiconti 2017 e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

IX) certificazione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Porlezza;

L'art. 9 comma 3bis del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n° 2 recita “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.”

Dato atto che il Comune di Porlezza ha rispettato quanto disposto dalla sopra citata norma;

X) rispetto dei tempi medi pagamento di cui all'art. 41 commi 1 e 2 del D.L. 24.4.2014 n° 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n° 89, all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

L'art. 41 commi 1 e 2 del D.L. 24.4.2014 n° 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n° 89 recita “1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Con sentenza n° 272/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 41 commi 1 e 2 del D.L. 24.4.2014 n° 66 nella parte in cui prevede, quale sanzione per il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale.

XI) conseguimento saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali dei bilanci e dei rendiconti ed invio certificazione risultati conseguiti;

L'art. 9 commi 1 e 4 della L. 24.12.2012 n° 243 recita “1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni; b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi”;

L'art. 1 commi 465, 466, 470 e 475 della LEGGE 11.12.2016 n° 232 recita “465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243....omissis..... 470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: ...omissis..... e) nell'anno successivo a quello di inadempimento l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione...omissis....”476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento ...omissis.....la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato....omissis....”;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n° 17 del 3.4.2017;

Dato atto che:

- il Comune di Porlezza ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali relativamente all'anno 2017;

- è stato trasmesso, con modalità telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in data 22.03.2018, la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Porlezza attestante il predetto conseguimento;

Richiamata inoltre la seguente normativa la quale impone ai datori di lavoro l'assunzione obbligatoria di lavoratori rientranti nelle cosiddette "categorie protette";

- l'art. 1 comma 2 della Legge 12.3.1999 n° 68 recita: *"La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale.....omissis.....,b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento.....omissis.....c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizioomissis....."*

- l'art. 3 comma 1 della Legge 12.3.1999 n° 68 recita: *"I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti"*

- L'art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 125, recita: *"Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumero ..."*

Dato atto che il Comune di Porlezza rispetta la prescrizione dettata dalla sopra citata Legge 68/1999 in quanto, risultano attualmente in servizio n° 20 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (n° 2 con contratto part time e n° 18 con contratto a tempo pieno) di cui n° 1 rientrante nelle categorie di cui al sopra citato art. 1 comma 2 della Legge 12.3.1999 n° 68;

Visti i seguenti pareri rilasciati dal Collegio dei revisori dei conti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- parere rilasciato in data X.X.2018 ai sensi del sopra citato art. 19 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448;

- parere rilasciato in data X.X.2018 ai sensi del sopra citato art. 3 comma 10bis del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014 n° 114;

- parere rilasciato in data X.X.2018 in merito alla sussistenza delle condizioni che consentono all'Ente di instaurare rapporti di lavoro flessibili, ai sensi del sopra citato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

Richiamata la normativa in tema di reclutamento e di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti pubblici locali, ed in particolare:

- Il D.Lgs. 8.4.2003 n° 66;

- il D.Lgs. 81-2015, in particolare gli artt. 1 e 29,;

- Il vigente C.C.N.L. applicato al personale degli enti pubblici facenti parte del comparto Funzioni Locali, in particolare l'art. 12 commi 1 e 2 CCNL 21.5.2018:

- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 19.9.2013;

- la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 53.485 n° 5 del 21.11.2013;

Il D.Lgs. 165/2001, in particolare:

art. 2 comma 2:

art. 5 comma 2:

art. 30 commi 1 e 2bis:

art. 34:

art. 34-bis:

art. 35 commi 1, 4 e 5.2:

art. 36 commi 1 e 2:

-l'art. 4 comma 3 del D.L 31.8.2013 n° 101 convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013 n° 125:

- l'art. 3 commi 5 e 5ter del D.L 24.6.2014 n° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n° 114;

- la direttiva n° 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la quale sono state approvate le "*Linee guida sulle procedure concorsuali*", in adempimento a quanto previsto dal sopra citato art. 35 comma 5.2. D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che la vigente normativa e recente giurisprudenza in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni:

- individua il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, c.d. mobilità esterna tra enti, quale istituto primario per il reclutamento di personale dipendente a tempo indeterminato (art. 30 comma 2bis D.Lgs. 165/2001 innanzi citato e T.A.R. Lombardia, Brescia, 16.6.2008, n., 645, Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5830, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20 aprile 2012, n. 580, TAR Campania, Napoli, sez. V, 17 settembre 2012 n° 3886, Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 febbraio 2014, n. 589, TAR Lazio, Roma, sez. I *quater*, 2 dicembre 2014, n. 12129);

- qualora le suddette procedure di mobilità non diano esito positivo, afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati ancora valide per il reclutamento del personale negli enti pubblici locali in luogo dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, in quanto quest'ultima modalità contrasterebbe con il principio di economicità che deve sempre guidare l'azione amministrativa (art. 3 commi 5 e 5ter del D.L 24.6.2014 n° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n° 114, art. 4 comma 3 del D.L 31.8.2013 n° 101 convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013 n° 125, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560, TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012 e TAR Campania, Napoli, sentenza 16 gennaio 2017, n. 366);

Richiamata la normativa in materia di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare:

- art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69:

- D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, ed in particolare:

- art. 9 comma 1:

- art. 16:

- la griglia rappresentata nell'allegato al predetto Decreto Legislativo, dalla quale si evince che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella sotto sezione di secondo livello denominata "dotazione organica" nell'ambito della sotto sezione di primo livello denominata "personale";

- la delibera n° 1310 adottata il 28.12.2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione avente oggetto "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016";

Richiamati infine i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:

- art. 49 comma 1:

- art. 134 comma 4:

- art. 147bis comma 1:

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di dare atto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che nel Comune di Porlezza non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente e, conseguentemente, non trovano applicazione i vincoli posti dalla predetta norma in tema di assunzioni di personale, come meglio specificato nella propria delibera 157/2018.

3) Di dare atto che il Comune di Porlezza rispetta la normativa in tema di assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette, ai sensi degli art. 1 comma 2 e 3 comma 1 della Legge 12.3.1999 n° 68 nonché 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 125, come in premessa specificato.

4) Di dare atto che il concetto di dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre è accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno del personale con la conseguenza che la dotazione organica discende direttamente da detto documento e che pertanto la dotazione organica dell'Ente di cui all'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 886.789,36 (spesa massima triennio 2011/2013).

5) Di dare atto che, alla data odierna i dipendenti in servizio sono di seguito rappresentati schematicamente:

| CATEG. | POSTI COPERTI | |
|----------|---------------|----------------|
| | TEMPO PIENO | TEMPO PARZIALE |
| D3 giur. | 1 | |
| D1-D2 | 3 | 1 |
| C1 | 8 | |

| | | |
|----------|----|---|
| B3 giur. | 3 | |
| B1 | 3 | |
| A | 0 | 1 |
| totale | 18 | 2 |

6) Di approvare, in virtù degli artt. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449, 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e sentiti i Responsabili di Area ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d)bis del D.Lgs. 165/2001, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 nonché il piano delle assunzioni previste nell'anno 2019, qui sotto schematicamente esposto:

POSTI DA COPRIRE NEL PERIODO: DICEMBRE 2018-2019

con contratto a tempo indeterminato

| CATEG. | N° POSTI | | AREA/SERVIZIO/UFFICIO | COSTO COMPLESSIVO DEI POSTI DA COPRIRE COMPLESSIVO DI ONERI RIFLESSI |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------|--|
| | TEMPO PIENO | TEMPO PARZIALE 50% | | |
| C1 | 1 | | Area amministrativa | € 31.173,89 |
| C1 | | 1 | Esperto informatico | € 15.586,95 |
| B3 giur. | 1 | | Area amministrativa | € 29.253,93 |
| totale | | | | € 76.014,77 |

con contratto a tempo determinato

| CATEG. | N° POSTI | | AREA/SERVIZIO/UFFICIO | COSTO COMPLESSIVO DEI POSTI COMPLESSIVO DI ONERI RIFLESSI |
|----------|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | TEMPO PIENO | TEMPO PARZIALE 50% | | |
| B3 giur. | 2 | | Area amministrativa/Ufficio Turistico | € 48.756,55 |

POSTI DA COPRIRE NEL 2020 E NEL 2021

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;
- disponibilità di bilancio
- normativa di riferimento;

7) Di dare atto che il Comune di Porlezza si riserva la facoltà di coprire i posti che si dovessero rendere vacanti in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti attualmente in forza all'ente, a prescindere dalla causa della stessa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di volta in volta, e che l'esercizio di tale facoltà avverrà *ipso iure*, senza obbligo cioè per il Comune di dover modificare i piani approvati con il presente provvedimento.

8) Di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed il piano delle assunzioni previste nell'anno 2019 approvati con il presente provvedimento:

- rispettano i principi della riduzione programmata delle spese di personale e del contenimento della stessa di cui agli art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449, art. 1 comma 102 della L. 30.12.2004 n° 311 ed art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n° 296, come evidenziato nella tabella sottostante:

rispetto limite valore medio della spesa di personale sostenuta dal Comune di Porlezza nel triennio 2011/2013 pari ad € 886.789,36

| | 2019 |
|--|---------------------|
| CALCOLO PREVENTIVO SPESA PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO | € 760.598,24 |
| SPESA NUOVA ASSUNZIONE CATEG. C TEMPO PIENO | € 31.173,89 |
| SPESA NUOVA ASSUNZIONE CATEG. B3 TEMPO PIENO | € 29.253,93 |
| SPESA NUOVA ASSUNZIONE CATEG. C PART TIME 50% | €15.586,95 |
| TOTALE SPESA NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO | € 76.014,77 |
| TORTEL SPESE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROGRAMMATE | € 48.756,55 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 885.369,56 |

Rispetto limiti imposti dall'art. 3 commi 5, 5-quater e 10bis del D.L 24.6.2014 n° 90 il presente piano assunzionale:

- recepisce quanto contenuto nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del sopra citato art. 6ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 27.7.2018, come in premessa specificato;

- rispetta i vincoli e limiti finalizzati a regolamentare la facoltà di reclutamento di nuovo personale da parte degli enti locali in premessa citati, in particolar modo l'art. 3 commi 5 e 5-quater del D.L 24.6.2014 n° 90 **convertito con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n° 114** nonché l'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208;

9) Di integrare, per le ragioni d'urgenza ed indifferibilità in premessa descritte, il piano delle assunzioni 2018, dando atto che la decorrenza dell'assunzione della risorsa: B3 a tempo determinato da destinare all'ufficio demografici è anticipata al 10 dicembre 2018;

10) di dare atto, altresì, che il Comune di Porlezza è in possesso di tutti gli specifici requisiti, ha adempiuto a tutte le prescrizioni, rispetta tutti i parametri imposti agli enti pubblici locali dalla vigente normativa in materia affinché quest'ultimi possano legittimamente procedere a reclutare nuovo personale, come in premessa dettagliato.

11) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del Piano delle assunzioni di cui al presente provvedimento procedendo, nel pieno rispetto dei limiti e vincoli imposti agli Enti pubblici locali in materia di reclutamento di personale, come in premessa esplicitati, a reclutare il personale a tempo indeterminato e determinato previsto nel presente provvedimento; rispettando il seguente ordine gerarchico per quanto riguarda le modalità di reclutamento:

11) Di dare atto che il Comune di Porlezza si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale adottato con il presente provvedimento per rispondere ad eventuali intervenute esigenze funzionali della struttura organizzativa dell'Ente e/o modifiche che si dovessero verificare nel corso del triennio di riferimento.

12) Di incaricare l'Ufficio risorse umane di inviare il presente provvedimento a:

- Organizzazioni sindacali ed alla R.S.U. dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165-2001;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6ter del D.Lgs. 165/2001;
- Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n° 18/2018.

13) Di dare atto che il Comune di Porlezza ottempererà a quanto previsto dalla normativa in premessa citata in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, ed in particolare a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'ente:

- nella «*Amministrazione trasparente*», sotto sezione di secondo livello denominata "*dotazione organica*" nell'ambito della sotto sezione di primo livello denominata "*personale*", per finalità di tipo "conoscitivo/informativo", ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 16 del D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, in premessa citato;

- all'Albo pretorio on line, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e con lo scopo di produrre gli effetti giuridici cui è preordinata, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 nonché dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, in premessa citati;

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Deliberazione n. 159 del 07-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
